

accettata dal Popolo il 4 giugno 1989

I. Diritti e compiti del Cantone

Art. 1 Regalia della caccia

¹ Nell'ambito del diritto federale al Cantone spettano la regalia della caccia e la facoltà di disporre dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico (selvaggina).

² Il Cantone disciplina e pianifica la caccia. Esso garantisce un'adeguata gestione venatoria della selvaggina tenendo conto delle esigenze dell'agricoltura e dell'economia forestale nonché di quelle della protezione della natura e degli animali.

³ Il Cantone provvede alla necessaria vigilanza.

Art. 2 Scopo

La presente legge si propone di:

- a) curare e conservare sani gli effettivi della selvaggina e i loro spazi vitali;
- b) proteggere le specie animali minacciate;
- c) ridurre a limiti sopportabili i danni a foreste e colture causati dalla selvaggina;
- d) effettuare un'adeguata gestione venatoria degli effettivi della selvaggina tramite la caccia grigione basata sul sistema della licenza.

II. Sistema e tipi di caccia

Art. 3 Sistema di caccia

Il diritto di caccia si basa sul sistema della licenza.

Art. 4 Tipi di caccia

¹ Si distinguono i seguenti tipi di caccia: caccia alta, caccia bassa, caccia d'agguato e caccia con le trappole.

² Nell'interesse di una caccia conforme alle specie, per adeguare gli effettivi alla resistenza del biotopo e per limitare i danni causati dalla selvaggina i singoli tipi di caccia possono essere suddivisi.

III. Disciplinamento della caccia

Art. 5 Diritto di caccia

¹ Chi vuole andare a caccia deve essere in possesso di una licenza.

² Ha diritto di acquistare la licenza di caccia chi:

- a) ha compiuto 20 anni ed è capace di discernimento;
- b) comprova di aver superato l'esame grigione d'idoneità;
- c) ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile conforme alle norme federali;
- d) non dà motivo di esclusione dal diritto di caccia o di rifiuto della licenza.

Art. 6 Campo di validità

¹ La licenza di caccia è personale e non trasferibile. Essa vale unicamente per la caccia ivi indicata.

² Chi è autorizzato a cacciare può esercitare contemporaneamente un solo tipo di caccia. La caccia d'agguato e con le trappole può essere esercitata da coloro che sono in possesso di una licenza di caccia alta o bassa.

³ La licenza di caccia per principio autorizza a cacciare in tutto il Cantone.

Art. 7 Rifiuto della licenza

¹ La licenza di caccia deve essere negata a chi:

- a) ha percepito senza restituirle prestazioni assistenziali pubbliche in denaro per sé o per i familiari a suo carico a norma di legge, se responsabile di tale situazione;
- b) non ha adempito i suoi obblighi di mantenimento e di assistenza stabiliti a norma di legge o dalle autorità;
- c) malgrado diffida non ha pagato al momento della loro scadenza le imposte tassate ed esecutorie sul reddito e sulla sostanza oppure non ha versato la tassa d'esenzione dal servizio militare;
- d) non ha riscattato attestati di carenza di beni emessi nei suoi confronti negli ultimi tre anni;
- e) contro il quale è stata promossa una procedura di fallimento sospesa negli ultimi tre anni per mancanza di massa fallimentare;
- f) si trova in esecuzione di pena o di misura stazionaria;
- g) è stato liberato condizionalmente dall'esecuzione di pena;
- h) è stato punito per maltrattamento intenzionale di animali;
- i) non ha pagato multe, spese, tasse, indennità e risarcimenti sostitutivi del valore per contravvenzioni di caccia commesse nel Cantone dei Grigioni, passati in giudicato e scaduti;
- k) è stato sospeso dal diritto di caccia dal dipartimento competente perché compromette la sicurezza pubblica;
- l) è posto sotto tutela, a meno che il tutore non abbia espresso il suo consenso.

² I motivi di rifiuto di cui alle lettere a) - f), i), k) ed l) sussistono fino alla loro eliminazione.

³ Il motivo di rifiuto di cui alla lettera g) sussiste fino a quando dura la pena fissata dal giudice.

⁴ Per il motivo di rifiuto di cui alla lettera h) il dipartimento competente fissa un termine da 2 a 10 anni.

Art. 8 Obbligo d'informazione

Chi fa richiesta di una licenza di caccia deve dare informazioni veritiere sui motivi di rifiuto e sui presupposti per il rilascio della stessa.

Art. 9 Specie cacciabili

¹ Sono considerate specie cacciabili:

- a) nella caccia alta:
il cervo nobile, il capriolo, il camoscio, la marmotta, la volpe e il tasso
- b) nella caccia bassa:
la lepre comune e la lepre variabile (bianca), la volpe, il tasso, la martora e la faina, il gatto domestico inselvaticito, il fagiano di monte, la pernice bianca, il colombaccio, la tortora dal collare orientale, il piccione domestico inselvaticito, il corvo imperiale, la cornacchia nera, la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia, la folaga, il cormorano e il germano reale
- c) nella caccia d'agguato e con le trappole:
la volpe, il tasso, la martora e la faina, il gatto domestico inselvaticito.

² Il Governo può estendere o limitare l'elenco delle specie cacciabili. Esso stabilisce nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia quali animali possono essere abbattuti. Esso regola la protezione delle madri e degli animali giovani.

Art. 10 A chi spetta la preda

¹ La selvaggina spetta a chi l'ha legalmente abbattuta.

² La selvaggina abbattuta dagli organi di sorveglianza spetta al Cantone.

Art. 11 Periodi di caccia, piani di abbattimento

¹ Il Governo fissa i tempi di caccia nei periodi giusta il capoverso 2, di modo che i piani di abbattimento possano essere realizzati entro un periodo quanto mai breve. Si deve tener conto del periodo degli accoppiamenti.

² I periodi di caccia devono essere fissati entro le seguenti date:

- a) caccia alta:
dal 9 settembre al 30 settembre. Se il 9 settembre cade di domenica, la caccia alta inizia già l'8 settembre;

- b) caccia bassa:
dal 1° ottobre al 30 novembre; per il fagiano di monte e la pernice bianca soltanto a partire dal 16 ottobre;
- c) caccia d'agguato e con le trappole:
dal 1° ottobre fino alla fine di febbraio; per i tassi soltanto fino al 15 gennaio, per le martore e le faine soltanto fino al 15 febbraio.

³ Le zone di protezione devono essere fissate e la caccia deve essere regolata di modo che i piani di abbattimento vengano realizzati possibilmente entro le date di cui al capoverso 2.

⁴ Se in vaste parti del Cantone i piani di abbattimento non vengono realizzati entro i periodi di caccia di cui al capoverso 2, il Governo può prolungare la caccia oppure farla proseguire dopo un'interruzione.

⁵ Se in alcune parti del Cantone i piani di abbattimento non vengono realizzati entro i periodi di caccia di cui al capoverso 2, il Governo deve disporre cacce speciali per regolare gli effettivi. Il Gran Consiglio disciplina nell'ordinanza d'esecuzione i criteri determinanti per l'autorizzazione della caccia speciale.

Art. 12 Giorni di protezione

Nel giorno della Festa federale di preghiera e in quello cantonale di ringraziamento per il raccolto nonché dal 24 al 26 dicembre compreso è vietato qualsiasi esercizio della caccia.

Art. 13 Armi da caccia

¹ Si può far uso delle seguenti armi:

- a) per la caccia alta:
fucili a una sola canna senza magazzino, calibro minimo 10,2 mm. La canna a pallini dei fucili combinati quali la parallela combinata, la sovrapposta combinata o la parallela sovrapposta a tre canne deve essere piombata;
- b) per la caccia bassa e d'agguato:
fucili a doppia canna, fucili sovrapposti a pallini o fucili a una canna sola senza magazzino. I fucili con scatto a cani non sono consentiti;
- c) per la caccia speciale:
secondo necessità e decisione del Governo l'arma usata per la caccia alta e bassa.

² È consentito l'uso di cannocchiali.

³ Le armi usate per la caccia devono funzionare in modo ineccepibile, avere un sistema di sicurezza nonché essere controllate e iscritte nel libretto di licenza di caccia.

⁴ Le armi da caccia possono essere provate soltanto nei luoghi e alle date designati dai comuni nonché dopo aver stipulato l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per cacciatori giusta l'articolo 5.

Art. 14 Attrezzi, cani da caccia e mezzi ausiliari

¹ Il Governo può emanare disposizioni sugli attrezzi da caccia consentiti, quali segnatamente la munizione e le trappole con accessori.

² Esso regola inoltre l'impiego dei cani da caccia nonché dei mezzi di trasporto e di altri mezzi ausiliari. La caccia alla selvaggina acquatica può essere esercitata soltanto con un cane che ha superato l'apposito esame.

Art. 15 Esercizio corretto della caccia

¹ Il cacciatore nell'esercizio della caccia si deve attenere ai principi venatori.

² In modo particolare prima di sparare egli deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile, la distanza di tiro e la posizione dell'animale siano conformi alle regole venatorie e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi. Se la selvaggina non stramazza sul posto, si deve cercarla accuratamente.

³ Se il cacciatore constata che l'animale abbattuto non è cacciabile giusta le prescrizioni, deve fare immediatamente autodenuncia. Se sussistono dubbi sulla cacciabilità, egli deve presentare immediatamente la preda al competente guardiano della selvaggina o guardacaccia per il controllo. Qualsiasi manomissione della preda a scopo di inganno è vietata.

⁴ La selvaggina abbattuta deve essere trattata in osservanza delle regole sull'igiene della carne e utilizzata regolarmente.

⁵ Sono vietate la caccia in gruppi di oltre quattro cacciatori nonché le battute rumorose.

⁶ Se un cacciatore durante la caccia mette in pericolo la sicurezza pubblica, la Polizia cantonale, i guardiani della selvaggina e i guardacaccia cantonali possono ritirare la licenza di caccia all'atto di constatare la fattispecie. In tal caso entro 24 ore deve essere fatto rapporto al dipartimento, il quale decide seduta stante se rendere definitiva la revoca provvisoria.

Art. 16 Accompagnatori

Alle persone prive di una licenza di caccia è vietato partecipare attivamente alla caccia. In caso di contravvenzione il titolare della licenza e gli accompagnatori si rendono colpevoli.

Art. 17 Divieto di caccia locale

La caccia non può essere esercitata nei seguenti luoghi:

- a) dove sono messe in pericolo persone o la proprietà di terzi;
- b) nei cimiteri;
- c) nelle zone alle quali il Governo ha vietato l'accesso per motivi pubblici preponderanti.

Art. 18 Controllo degli abbattimenti e obbligo di presentazione

Il Governo emana le prescrizioni sul controllo degli abbattimenti. Esso stabilisce anche per quale specie animale sussiste l'obbligo di presentazione.

Art. 19 Prescrizioni per l'esercizio della caccia

Il Governo emana le prescrizioni dettagliate per l'esercizio della caccia.

IV. Pianificazione della caccia

Art. 20 Scopo e modo di procedere

¹ La caccia deve essere pianificata al fine di mantenere gli effettivi della selvaggina sani, adeguati alla situazione locale e strutturati in modo naturale.

² Si devono censire gli effettivi, sorvegliarne lo sviluppo nonché rilevare il loro influsso sulle colture agricole, sul bosco, sui pascoli e su altre specie di animali.

³ In base a detti rilevamenti vengono allestiti i piani di abbattimento che fissano le quote da prelevare dagli effettivi.

⁴ Il Governo può fissare il contingente di abbattimento spettante a ogni cacciatore. Nel calcolare il contingente esso può tener conto delle diverse situazioni per regione e specie di selvaggina.

⁵ Il Gran Consiglio stabilisce i principi della pianificazione venatoria.

V. Tasse

Art. 21 Tasse di licenza

¹ La regalìa della caccia dovrà fruttare un adeguato provento netto.

² La tassa per la licenza ammonta a:

1. Per gli svizzeri e gli stranieri domiciliati e residenti nel Cantone:

- | | | |
|----|--------------|-----------|
| a) | caccia alta | fr. 676.– |
| b) | caccia bassa | fr. 272.– |

2. Per gli svizzeri e gli stranieri domiciliati non residenti nel Cantone che possono provare una precedente dimora nel Cantone di almeno 10 anni:

- | | | |
|----|--------------|-------------|
| a) | caccia alta | fr. 2 019.– |
| b) | caccia bassa | fr. 810.– |

3. Per gli altri cittadini svizzeri e gli stranieri domiciliati non residenti nel Cantone:

- | | | |
|----|-------------|-------------|
| a) | caccia alta | fr. 3 366.– |
|----|-------------|-------------|

b) caccia bassa fr. 1 347.–

4. Per stranieri con dimora nel Cantone:

a) caccia alta fr. 5 380.–

b) caccia bassa fr. 2 154.–

5. Per gli altri stranieri:

a) caccia alta fr. 13 450.–

b) caccia bassa fr. 6 726.–

6. Per l'impiego di un cane da caccia:

a) svizzeri e stranieri domiciliati e residenti nel Cantone fr. 136.–

b) per tutti gli altri autorizzati alla caccia fr. 406.–

³ Il Governo può adeguare periodicamente le tasse alla mutata situazione economica.

⁴ Per la caccia speciale il cacciatore deve versare una tassa base compresa fra 50 franchi e 200 franchi e una tassa di abbattimento suppletiva per la selvaggina ad unghia fessa. Questa deve essere proporzionata al valore dell'animale abbattuto. La tassa di abbattimento viene stabilita dal Governo nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia.

⁵ Non si riscuotono tasse per l'esercizio della caccia d'agguato e con le trappole.

VI. Protezione della selvaggina

Art. 22 Protezione degli spazi vitali

Il Cantone e i comuni provvedono, soppesando tutti gli interessi, alla conservazione e protezione degli spazi vitali della selvaggina. In modo particolare incombe loro la protezione degli spazi vitali delle specie di selvaggina minacciate.

Art. 23 Misure per la cura della selvaggina

¹ Si devono adottare misure per soddisfare le esigenze della selvaggina in quanto a nutrimento, rifugio e protezione. Esse sono intese principalmente a creare, conservare e migliorare spazi vitali adatti alla selvaggina e a completare le condizioni di pastura in vista di tempi di carenza di nutrimento.

² Dopo aver consultato gli ambienti interessati il Governo emana un regolamento per la cura della selvaggina³, stabilendovi le apposite misure, l'attività e l'uso dei mezzi necessari; quest'ultimi vengono annualmente messi a disposizione dal Cantone.

Art. 24 Malattie della selvaggina

Il Governo adotta le misure necessarie alla prevenzione delle malattie della selvaggina e alla lotta contro le stesse.

Art. 25 Lancio di selvaggina

Il lancio di selvaggina richiede un'autorizzazione del dipartimento competente. Resta riservata la competenza della Confederazione.

Art. 26 Selvaggina in cattività

¹ La tenuta in cattività di selvaggina è subordinata al permesso delle autorità competenti per la caccia e la protezione degli animali.

² Il Governo stabilisce le condizioni per la tenuta di selvaggina in cattività.

Art. 27 Protezione contro i disturbi

¹ La selvaggina deve essere protetta contro i disturbi. Il Governo emana relative disposizioni, segnatamente per quanto attiene all'eliminazione dei cani randagi e dei gatti inselvatichiti nonché alla ricerca di corna deposte.

² Se i disturbi arrecati alle zone di passaggio della selvaggina oltrepassano la misura usuale del luogo pregiudicando la vita e la salute della selvaggina, i comuni possono limitare nel tempo e nel luogo il diritto d'accesso alle stesse. Nel decidere si deve tener conto degli interessi opposti.

Art. 28 Zone di protezione della selvaggina

¹ Le zone di protezione della selvaggina devono servire in primo luogo all'aumento di effettivi localmente deboli, al miglioramento della struttura naturale delle popolazioni e alla protezione delle specie minacciate di selvaggina dai disturbi causati dall'esercizio della caccia.

² Di regola le zone cantonali di protezione della selvaggina vengono fissate dal Governo per la durata di cinque anni. I comuni territoriali e i comuni territoriali confinanti con la zona di protezione della selvaggina devono essere ascoltati. Resta riservata la competenza del Consiglio federale per le bandite federali di caccia.

³ Le zone di protezione della selvaggina possono essere create e mantenute soltanto se lo scopo della legge lo giustifica.

⁴ Le zone di protezione della selvaggina possono essere modificate o soppresse prima dello scadere della durata fissata, per quanto la regolazione degli effettivi della selvaggina nonché gli interessi forestali o agricoli lo richiedano.

VII. Danni causati dalla selvaggina

Art. 29 Prevenzione

¹ Il Cantone mediante la caccia, la cura e la gestione degli spazi vitali provvede a effettivi che non causino danni eccessivi al bosco e alle colture agricole.

² Il danno causato al bosco dalla selvaggina non deve minacciare la naturale rigenerazione con essenze stanziali, la quale costituisce il fondamento per uno sfruttamento duraturo.

Art. 30 Autodifesa

¹ Per proteggere gli animali domestici, gli immobili e le colture agricole i proprietari di fondi e gli affittuari possono eliminare senza speciale autorizzazione determinati animali che arrecano danni. È consentito trasferire tale diritto a terzi.

² Il Consiglio federale designa le specie protette e il Gran Consiglio quelle cacciabili, contro le quali si possono adottare misure di autodifesa.

Art. 31 Misure preventive

¹ Il Cantone versa sussidi alle spese per le misure intese a prevenire i danni della selvaggina.

² L'Ispettorato della caccia ⁴ dispone l'allontanamento di singoli animali che arrecano danni.

Art. 32 Risarcimento

¹ Il Cantone risarcisce i danni causati dalla selvaggina e dagli stambecchi cacciabili alle colture agricole e agli animali da reddito. Non vengono risarciti i danni insignificanti.

² I danni causati dalla selvaggina e dagli stambecchi cacciabili alle rigenerazioni naturali e alle piantagioni nei boschi vengono equamente risarciti sotto forma di contributi del Cantone a misure necessarie a garantire le funzioni del bosco.

³ La Confederazione e il Cantone risarciscono nei limiti della legislazione federale ⁵ i danni causati dalla selvaggina protetta.

⁴ Il risarcimento o il contributo non viene corrisposto o viene decurtato, se il danneggiato non ha adottato le misure preventive pretendibili.

Art. 33 Ordinanza d'esecuzione

Il Gran Consiglio regola nell'ordinanza d'esecuzione ⁶ l'obbligo di contributo e di risarcimento relativo alla prevenzione e all'indennizzo dei danni della selvaggina.

VIII. Informazione, formazione e ricerca

Art. 34 Informazione

Il dipartimento provvede affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita, i bisogni e la protezione della selvaggina.

Art. 35 Formazione e perfezionamento

Il dipartimento provvede alla formazione e al perfezionamento degli organi addetti alla sorveglianza della caccia e promuove quelli dei cacciatori.

Art. 36 Esame di idoneità

¹ Viene ammesso all'esame di idoneità chi:

- a) nell'anno d'iscrizione compie almeno 19 anni;
- b) adempie gli altri presupposti per il rilascio della licenza;
- c) ha prestato la cura della selvaggina prevista dal Governo.

² Il Governo emana delle disposizioni sui requisiti e sullo svolgimento dell'esame di idoneità. ⁷ Esso fissa la tassa d'esame.

Art. 37 Ricerca

¹ Il Cantone versa dei sussidi a progetti di ricerca d'interesse cantonale sulla selvaggina e i suoi spazi vitali.

² Il dipartimento a scopo di ricerca può concedere deroghe alle disposizioni di protezione della selvaggina cacciabile.

IX. Esecuzione e vigilanza

Art. 38 Esecuzione

L'esecuzione della presente legge spetta al Governo. Esso emana le necessarie prescrizioni.

Art. 39 Dipartimento

Il dipartimento competente è l'organo esecutivo del Governo in materia di amministrazione, sorveglianza e cura della caccia.

Art. 40 Commissione per la caccia

¹ Il Governo nomina una commissione per la caccia composta da sette a nove membri.

² La Commissione per la caccia consiglia il dipartimento e il Governo in tutte le questioni importanti concernenti la caccia.

³ Gli ambienti interessati hanno il diritto di fare delle proposte di nomina. La durata massima della carica dei membri è di 12 anni.

⁴ Il Governo stabilisce i compiti della Commissione.

Art. 41 Ispettorato della caccia ⁸

L'Ispettorato della caccia è il Servizio competente per la caccia.

Art. 42 Guardiani della selvaggina

I guardiani della selvaggina esercitano funzioni inerenti soprattutto alla cura della selvaggina nonché alla pianificazione e alla polizia della caccia. Essi sono subordinati all'Ispettorato della caccia ⁹ coadiuvandolo nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 43 Guardacaccia

I guardacaccia operano secondo le direttive e il controllo dei guardiani della selvaggina e coadiuvano gli stessi nell'adempimento dei loro compiti.

Art. 44 Polizia della caccia

¹ Sono tenuti d'ufficio a esercitare le funzioni di polizia della caccia:

- 1. l'ispettore della caccia;
- 2. i guardiani della selvaggina;
- 3. i guardacaccia cantonali;
- 4. la Polizia cantonale;
- 5. i guardapesca cantonali;
- 6. gli organi forestali del Cantone e dei comuni;

7. i guardiani del Parco nazionale;
8. le guardie svizzere di confine, nella misura in cui vi siano autorizzate in via di servizio;
9. i guardacaccia volontari.

² Il Governo regola i compiti e le competenze degli organi di sorveglianza in un'istruzione di servizio ¹⁰.

Art. 45 Obbligo d'informazione

Chi è in possesso di selvaggina, di trofei o di cacciagione, ne ha venduto o accettato come tassidermista, è tenuto a dare informazioni veritiere alle autorità competenti sulla loro provenienza. Resta riservato il diritto di non deporre ai sensi dell'articolo 90 LGP. ¹¹

Art. 46

¹ La selvaggina perita appartiene al Cantone.

² Chi trova un trofeo ne può disporre, purché abbia notificato regolarmente la selvaggina perita a un guardiano della selvaggina o a un guardacaccia.

³ In casi motivati l'Ispettorato della caccia ¹² consente di tenere la selvaggina perita a colui che l'ha trovata.

X. Disposizioni penali

Art. 47 ¹³ Contravvenzioni al diritto cantonale

¹ Chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alla presente legge o ad atti normativi e decisioni fondati su quest'ultima, viene punito con una multa fino a 20'000 franchi, per quanto la contravvenzione non venga già punita dal diritto federale. Sono passibili di pene anche il tentativo e la complicità.

² Qualora il diritto federale o la presente legge non dispongano altrimenti, la procedura si conforma alla legge cantonale sulla giustizia penale ¹⁴.

Art. 47a ¹⁵ Procedura di multa disciplinare **1. Principio**

¹ Contravvenzioni possono essere punite in una procedura semplificata con multe disciplinari, se si tratta di fattispecie semplici e chiaramente rilevabili. La multa disciplinare può ammontare al massimo a 500 franchi. Non possono essere rimosse ulteriori spese.

² I precedenti e le condizioni personali dell'autore non vengono considerate nel quadro della procedura di multa disciplinare.

³ Se un autore non residente in Svizzera non paga subito la multa, deve depositare l'importo o fornire un'altra garanzia adeguata.

⁴ Il Governo disciplina i dettagli in un'ordinanza. In particolare allestisce un elenco delle contravvenzioni da punire con multe disciplinari, determina l'importo delle multe, definisce gli organi di vigilanza sulla caccia autorizzati a riscuotere multe disciplinari e stabilisce i loro obblighi.

Art. 47b ¹⁶ 2. Eccezioni

¹ La procedura di multa disciplinare è esclusa:

- a. in caso di infrazioni tramite le quali l'autore ha messo in pericolo persone oppure ha provocato un incidente di caccia o un danno materiale;
- b. in caso di infrazioni che non sono state osservate o constatate direttamente da un organo di vigilanza sulla caccia autorizzato;
- c. in caso di violazioni ai sensi della legislazione federale sulla caccia;
- d. se all'autore è contestata anche un'altra infrazione che non è contemplata nell'elenco delle multe;
- e. se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare.

² Se l'autore, con una o più contravvenzioni, commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva. Se la multa complessiva così calcolata supera l'importo di 500

franchi, invece della procedura di multa disciplinare si applica a tutte le infrazioni la procedura penale ordinaria ai sensi della legge cantonale sulla giustizia penale ¹⁷.

³ Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

Art. 47c ¹⁸ 3. Effetto giuridico

¹ Con il pagamento la multa passa in giudicato su riserva del capoverso 3 della presente disposizione.

² La multa disciplinare può essere inflitta anche nella procedura penale ordinaria.

³ Se, su domanda della parte lesa o dell'autore, un'autorità giudiziaria accerta che vi è stata violazione dell'articolo 47b della presente legge, essa annulla la multa disciplinare e applica la procedura penale ordinaria.

Art. 47d ¹⁹ 4. Registro

¹ Multe disciplinari inflitte cresciute in giudicato, nonché i dati personali dell'autrice o dell'autore possono essere raccolti in un registro cantonale.

² I dati devono essere cancellati entro cinque anni dalla loro iscrizione.

Art. 48 Pena accessoria

¹ Il giudice deve revocare il diritto di caccia per un minimo di un anno e un massimo di dieci anni:

- a) nei casi previsti dalla legislazione federale;
- b) se l'autore o il complice abbandona sul posto selvaggina abbattuta oppure la manomette a scopo di inganno;
- c) se l'autore ha ottenuto la licenza di caccia con la frode;
- d) se l'autore viene punito per grave violazione intenzionale del diritto della caccia.

² La revoca del diritto di caccia giusta il capoverso 1 lettere b), c) e d) è limitata al Cantone.

Art. 49 ²⁰

Art. 50 ²¹ Mancata consegna dell'elenco degli abbattimenti

La mancata consegna o la consegna tardiva dell'elenco degli abbattimenti vengono punite dall'Ispettorato della caccia con una multa fino a 200 franchi secondo le disposizioni sulla procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

Art. 51 Selvaggina abbattuta illegalmente 1. Principio

¹ La selvaggina abbattuta illegalmente spetta al Cantone e viene aggiunta ad un eventuale contingente degli abbattimenti.

² ²² Il cacciatore colpevole può venire obbligato ad acquistare l'animale senza testa al prezzo per la cacciagione fissato dal Governo.

Art. 52 ²³ 2. Rimborso del valore

¹ Se la selvaggina abbattuta illegalmente non può essere utilizzata, il cacciatore colpevole deve rimborsarne il valore al Cantone. Il valore da rimborsare per le singole specie di selvaggina viene stabilito dal Governo.

² L'autorità penale che giudica l'abbattimento illegale, deve al contempo anche decidere in merito al valore da rimborsare.

³ ... ²⁴

XI. Disposizioni finali e transitorie

Art. 53 Entrata in vigore, abrogazioni

¹ Il Governo fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge. ²⁵

² A tal data sono abrogate la legge sulla caccia e la protezione della selvaggina e degli uccelli nel Cantone dei Grigioni del 4 novembre 1962, riveduta in parte il 14 ottobre 1973 ²⁶, nonché le disposizioni di tutti gli altri atti legislativi in

contraddizione con la presente legge.

Art. 54²⁷

Note finali

- 1 M 20 giu. 1988, 81; PGC 1988/89, 175 (1^a lettura), 695 (2^a lettura)
- 2 Tasse adeguate in base all'art. 21 cpv. 3 della legge cant. sulla caccia con DG del 2 mag. 2006; dichiarate in vigore per il 1^o giu. 2006
- 3 CSC 740.300
- 4 Ora Ufficio per la caccia e la pesca
- 5 RS 922
- 6 CSC 740.010
- 7 CSC 740.100
- 8 Ora Ufficio per la caccia e la pesca
- 9 Ora Ufficio per la caccia e la pesca
- 10 CSC 740.400
- 11 CSC 350.000
- 12 Ora Ufficio per la caccia e la pesca
- 13 Testo giusta DGC del 20 apr. 2004, 747; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 607; PGC 2003/2004, 766; posto in vigore il 1^o set. 2004 con DG del 10 ago. 2004
- 14 CSC 350.000
- 15 Introduzione giusta DGC del 20 apr. 2004, 747; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 607; PGC 2003/2004, 766; posta in vigore il 1^o set. 2004 con DG del 10 ago. 2004
- 16 Introduzione giusta DGC del 20 apr. 2004, 747; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 607; PGC 2003/2004, 766; posta in vigore il 1^o set. 2004 con DG del 10 ago. 2004
- 17 CSC 350.000
- 18 Introduzione giusta DGC del 20 apr. 2004, 747; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 607; PGC 2003/2004, 766; posta in vigore il 1^o set. 2004 con DG del 10 ago. 2004
- 19 Introduzione giusta DGC del 20 apr. 2004, 747; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 607; PGC 2003/2004, 766; posta in vigore il 1^o set. 2004 con DG del 10 ago. 2004
- 20 Abrogazione giusta DGC del 20 apr. 2004, 747; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 607; PGC 2003/2004, 766; posta in vigore il 1^o set. 2004 con DG del 10 ago. 2004
- 21 Testo giusta DGC del 20 apr. 2004, 747; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 607; PGC 2003/2004, 766; posto in vigore il 1^o set. 2004 con DG del 10 ago. 2004
- 22 Introduzione giusta DGC del 20 apr. 2004, 747; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 607; PGC 2003/2004, 766; posta in vigore il 1^o set. 2004 con DG del 10 ago. 2004
- 23 Testo giusta DGC del 20 apr. 2004, 747; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 607; PGC 2003/2004, 766; posto in vigore il 1^o set. 2004 con DG del 10 ago. 2004
- 24 Abrogazione giusta DGC del 20 apr. 2004, 747; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 607; PGC 2003/2004, 766; posta in vigore il 1^o set. 2004 con DG del 10 ago. 2004
- 25 Il Governo ha regolato l'entrata in vigore come segue:
 1. La legge del 4 giu. 1989 sulla caccia e la protezione della selvaggina viene dichiarata in vigore per il 1^o apr. 1990, fatta eccezione per le seguenti disposizioni.
 2. Gli art. 7, 8, 13, 28, 46, da 48 a 52 e 54 vengono dichiarati in vigore già per il 1^o set. 1989.A tal data vengono abrogati gli art. 4, 17 lett. b), c), d), e) e l) nonché gli art. da 40 a 44 della legge sulla caccia e la protezione della selvaggina e degli uccelli nel Cantone dei Grigioni del 4 nov. 1962, parzialmente riveduta il 14 ott. 1973.
- 26 AGS 1963, 257; AGS 1974, 439; AGS 1986, 1626
- 27 Abrogazione giusta DGC del 20 apr. 2004, 747; M sul riesame delle strutture e delle prestazioni per il risanamento delle finanze cantonali del 13 gen. 2004, 607; PGC 2003/2004, 766; posta in vigore il 1^o set. 2004 con DG del 10 ago. 2004